

STATUTO

**SAN CRISTIANO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O.N.L.U.S. "ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA SAN
GIOVANNI DI DIO SNC

Numero REA: BN - 122667

Codice fiscale: 01465970620

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2009 - Statuto completo	2
--	---

	dell'assemblea, nonchè al funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile ed alle	
	relative responsabilità all'unanimità i costituiti soci approvano i seguenti articoli da valere	
	quale disciplina statutaria della cooperativa per la sua futura vita sociale.	
	Pertanto i costituiti soci sulla base di quanto innanzi premesso qui di seguito	
	all'unanimità approvano le regole statutarie disciplinatrici dell'intero organigramma	
	societario nonchè quelle relative alla gestione ed al controllo della Società nascente col	
	presente atto.	
	<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	<u>ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE</u>	
	ART.1 - E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle norme del Codice Civile sulla	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione:	
	"SAN CRISTIANO - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata O.N.L.U.S	
	"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"."	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità	
	prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e	
	transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	
	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge	
	381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto	
	peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad	
	essa resta <u>comunque</u> applicabile la parificazione di diritto ad " ONLUS " ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97.	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soci volontari e le suddette	
	finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri	
	contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997, nonchè all'art. 2514 c.c. e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè	

	fondi riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per	
	legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto	
	dall'art.10, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10, comma 1	
	lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per	
	qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre	
	1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30	
	settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge,	
	come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460	
	salva la devoluzione del patrimonio ex l. 59/92 di cui al successivo art. 30;	
	d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori - ove per legge ammissibili - in misura non superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi.	
	ART.2 - La Società ha sede nel Comune di Benevento all'indirizzo risultante dalla apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp.att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente	
	comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede	
	in Comune diverso da quello sopra indicato.	

	ART.3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di	
	legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria,	
	l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal	
	presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 c.c.,	
	comma 3° n. 3, la società, intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di	
	perseguire l'interesse generale della comunità per i fini di cui alle lettere a) e b) art. 1 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira	
	ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare	
	ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà	
	fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai	
	soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato	
	rapporto con gli enti pubblici.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento	
	delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività	
	gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei	
	soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari	
	tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la	
	Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale	
	partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegue finalità sociali, economiche ed	
	educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di	
	pari dignità umana e sociale. La Cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici si	

	avvarrà, altresì, dell'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana ed in	
	particolare dalla Legge n. 142/2001 e successive proroghe e integrazioni.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei	
	Lavoratori e dei Regolamenti Interni.	
	La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità e	
	fatte salve tutte le attività professionali protette, si propone di:	
	A) Svolgere le seguenti attività del tipo previsto alla lett. a) del sopracitato art. 1 legge	
	381/91(gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):	
	- servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone	
	disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex	
	detenuti, portatori di handicaps psico-fisici, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi,	
	alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, di altre persone	
	svantaggiate in genere e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per	
	concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli	
	interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in	
	senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici	
	settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona	
	richiedente e per l'offerta; in relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite	

	convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed	
	appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1)	
	assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica; 2) assistenza sociale e	
	materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso	
	centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale del tempo libero e	
	gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4)	
	servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e	
	sostegno scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini	
	musicali ed artistiche anche per soggetti non vedenti ed audiolesi; 7) attività e servizi	
	infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido e scuole materne e di	
	mense sociali; 9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture	
	educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; 10)	
	gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per	
	l'utenza; 11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna	
	agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato	
	di detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e	
	ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o presso il	
	domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione	
	alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con	
	seminari, convegni e altre forme divulgative; 15) la predisposizione di sistemi	
	informativi e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi, anche attraverso le più	
	idonee tecnologie informatiche ed anche ai fini dell'inserimento lavorativo; 16) la	
	gestione e la partecipazione alla produzione di apparati e di servizi di telesoccorso, di	
	teleassistenza, di telecontrollo, di telediagnostica, di telemedicina, di "call center" e	
	telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con Amministrazioni pubbliche e private.	

	Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per favorire l'inserimento	
	lavorativo dei minori affidati alla cooperativa.	
	B) Perseguire il predetto interesse generale della comunità e la promozione umana per	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi), come previsto dalla lett. b, art.1 della legge 381/91,	
	attività finalizzate tutte all'inserimento di persone svantaggiate e tra queste in	
	particolare:	
	- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia,	
	giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali oltre la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia	
	privato, ivi compreso la pitturazione e ristrutturazione di immobili, nonchè interventi	
	connessi all'attività ecologica: con riferimento specifico alla raccolta differenziata dei	
	rifiuti, allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora, e più in generale	
	dell'ambiente;	
	- assumere presso Enti pubblici e/o privati i lavori inerenti servizi vari in generale con	
	mezzi propri o di terzi, esercitare la formazione professionale in favore dei propri soci;	
	- la Cooperativa è impegnata nella lotta del randagismo pertanto svolgerà tutte le azioni	
	in difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa,	
	assistenza e presidio sanitario, nonchè di accoglienza degli stessi. A tal fine essa	
	provvederà alla formazione dei propri soci utilizzando, corsi di formazione regionale ed	
	europei;	
	- la Cooperativa potrà fornire servizi di sorveglianza e pulizia del litorale marino, e delle	
	spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione degli	
	incidenti sotto costa e al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e	
	della flora e fauna marine;	

	- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;	
	- effettuare servizi di verifica e manutenzione sulla rete e sugli impianti di gestione e	
	canalizzazione delle acque reflue;	
	- curare e difendere parchi naturali mirando al recupero idrogeologico e paesaggistico	
	del territorio;	
	- la creazione e la gestione di attività nel campo turistico, agriturismo, animazione	
	sociale, spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteca, ristorante, albergo,	
	intrattenimenti ludici ed artistici, nonché parchi giochi, camping, al fine di potenziare le	
	occasioni di socializzazione e di integrazione sociale, nonché la prestazione di servizi	
	ricreativi ed assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare anche per il tramite degli	
	enti locali, rivolti alle fasce emarginate quali quelli degli anziani, disabili, minori a	
	rischio, ex tossico dipendenti, alcolisti in forma cronica;	
	- l'organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e la	
	produzione di piante d'arredo e piante officinali nonché la trasformazione dei prodotti	
	derivanti dalla suddetta attività e la commercializzazione dei prodotti stessi; attività	
	vivaistica, agricoltura biologica e produzione ortofrutticola;	
	- l'effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili	
	presso strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonché	
	nelle strutture intermedie (S.I.R.) e territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da	
	ritenersi inderogabilmente ricomprese nella lett. b) articolo 1, comma 1° L. 381/91	
	citata;	
	- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e conto terzi e	
	commercializzazione dei relativi prodotti;	
	- la progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale argilloso e	
	relativa commercializzazione, con esclusione dell'impiego di materiali preziosi e pregiati;	

	- la lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della serigrafia e	
	pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere; - lavorazione su vetro e	
	cera;	
	- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza;	
	- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche	
	relativamente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;	
	- l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;	
	- l'attività di pulizia, manutenzione del verde pubblico e privato sia ordinaria che	
	straordinaria, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su affidamento di	
	privati o degli enti locali sia pubblici che privati;	
	- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti precedenti di	
	servizi accessori e complementari nonché di ricerca e documentazione di ogni tipo;	
	- l'attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;	
	- l'attività di recapito posta, plichi e pacchi;	
	- servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito;	
	- l'attività di vigilanza e gestione di parcheggi a pagamento sia per enti pubblici che	
	privati;	
	- manutenzione di cimiteri ed impianti connessi; - servizi necroscopici e cimiteriali; -	
	servizi di gestione di aree cimiteriali; - servizi necrofori; gestione e commercializzazione	
	di articoli funerari; riesumazione e custodia giudiziaria di salme; - agenzia funebre,	
	trasporto di salme e disbrigo pratiche attinenti;	
	- manutenzione, gestione di monumenti storici e di fontane pubbliche e private;	
	- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro di immobili pubblici e privati;	
	- servizi per la gestione ed amministrazione dei condomini;	
	- attività per l'organizzazione e la gestione di impianti pubblicitari, sia pubblici che	

	privati;	
	- manutenzione di impianti di depurazione;	
	- l'attività di edilizia in genere;	
	- manutenzione e costruzione di strade, ponti, viadotti e viabilità pubblica in genere;	
	- impiantistica civile, industriale, elettrica, meccanica, idraulica, termoidraulica e di	
	arredo urbano con annessa pubblicità; - la gestione di impianti semaforici, TVCC e di	
	controllo elettronico del traffico;	
	- agenzia per l'impiego privato; servizi di vigilanza; portineria, custodia in genere anche	
	armata e di investigazioni;	
	- studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni	
	sociali connesse ai punti di cui sopra;	
	- la ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali ed a	
	preparare le risposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di	
	giovani e adulti con corsi di base post-laurea;	
	- il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione per lavoratori già occupati,	
	per dirigenti, quadri ed intere "equipes" e staff di lavoro;	
	- la formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a	
	ristrutturazioni industriali;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione con metodologie applicate al	
	"project-management" del processo informativo, dall'analisi della domanda e del	
	fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale ed alla programmazione	
	didattica, dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi ed alla	
	valutazione dei risultati di formazione;	
	- la progettazione e la realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con	
	l'istituzione scolastica per i giovani;	

	- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento professionale;	
	- la prestazione di consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei	
	sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di lingua (livello principiante - intermedio -	
	avanzato) rivolti ad esigenze personali professionali e didattiche.	
	La cooperativa, inoltre, intende promuovere attività riguardanti i seguenti settori	
	produttivi:	
	- laboratori di ceramica; - laboratori di falegnameria; - laboratori di cuoio, pellami ed	
	affini e di sartoria; - laboratori di legatoria e di tipografia; - l'attività e servizi relativi	
	all'agricoltura, agriturismo, alle colture ortoflorivivaistiche ed ecologiche; - la	
	lavorazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli; - servizi di	
	pulizia e di manutenzione e di attività volte alla tutela ambientale; - laboratori di	
	serigrafia e pittura su vetro; - attività del terziario e del settore informatico in genere; -	
	la gestione di mense, chioschi, dopolavoro, paninoteche; - laboratori di impianti e	
	riparazioni elettriche; - laboratorio fotografico; - manipolazione e trasformazione dei	
	metalli; - servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico e per soggetti bisognosi; -	
	servizi di consulenza ad enti pubblici e privati in materie di attività sociali, tributi,	
	imposte, finanziamenti; - gestione di parcheggi in aree pubbliche; - la gestione di	
	immobili in genere.	
	La cooperativa si occuperà, altresì, dell'esercizio delle seguenti attività:	
	- della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata;	
	- di trascrizioni, documentazioni e deposito di adempimenti successivi all'adozione di	
	atti e provvedimenti amministrativi; - organizzazione di "meetings" e promozioni	
	pubblicitarie; - progettazione e creazione grafico-pubblicitaria; - lavori tipografici e	
	litografici; - volantinaggio; - lettura contatori per erogazione di servizi; - attività teatrali;	

	- gestione di bar, di pizzeria ed attività di ristorazione; - la gestione e l'informatizzazione	
	di biblioteche ed archiviazione dati; - attività amministrativa per conto di enti pubblici e	
	privati; - gestione risorse umane per aziende ed enti pubblici e privati; - pulizia, custodia	
	e manutenzione di bagni pubblici e privati; - servizi di vigilanza; - promozione e sviluppo	
	delle attività commerciali;	
	- gestione del verde pubblico e privato e potatura alberi; - servizi di facchinaggio e	
	servizi di espurgo fogne; - servizi di trasporto di cose e/o di persone; - onoranze funebri;	
	- gestione di servizi per parrucchieri; - servizio di segretariato per enti pubblici e privati;	
	- servizio infermieristico e di segretariato a favore di studi medici; - attività di editoria; -	
	gestione di impianti elettrici, idraulici e relativa manutenzione; - attività di consulenza	
	ad enti pubblici e privati per sistema di qualità; - fornitura di arredo ed articoli di	
	cancelleria per enti pubblici e privati; - servizi di gestione privacy enti pubblici e privati;	
	- rapporti di intermediazione nei casi e nei limiti fissati dalla legge; - attività di pizzeria	
	bar e ristorante; - attività di estetista; - attività di parrucchiere; - gestione di locali	
	commerciali; - gestione di rifiuti RSU; - Bonifiche cave; - Lavori di ristrutturazione; -	
	Idraulica; - Pronto service; - Lavori di falegnameria; - Lettura ottica ed archiviazione	
	digitale documenti; - Lavori edili; - Gestione atti amministrativi; - Verifica e recupero	
	imposte comunali; - Gestione biblioteca; - Gestione parcheggi.	
	La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato,	
	nel preciso scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche	
	con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di	
	consorzi di integrazione operativa.	
	-- L'esercizio di attività nel settore della grafica e della pubblicità, anche con assunzione	
	di rapporti di agenzia, e l'esercizio di attività di marketing e "direct marketing", anche	
	con l'ausilio di strumenti informatici e della rete internet; - l'esercizio dell'attività di	

	volantinaggio.	
	Fatte salve le attività professionali protette la Cooperativa potrà gestire centri di	
	estetica e benessere.	
	Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano	
	dell'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo	
	per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl	
	415/96.	
	<u>Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti</u>	
	<u>condizioni: 1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate,</u>	
	<u>saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare,</u>	
	<u>per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1</u>	
	<u>della legge 381/91; 2) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la</u>	
	<u>netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta</u>	
	<u>applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso</u>	
	<u>alle lettere "a" e "b" dell'art. 1 della legge 381/91.</u>	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato,	
	dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari,	
	promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La	
	Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e	
	finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche amministrazioni	
	per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla	
	normativa vigente.	

	Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la	
	cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la	
	gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.	
	La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque	
	finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto	
	sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in	
	modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle di altri	
	enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione	
	assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo,	
	l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art.12 della legge 17.2.1971 n.127 e	
	successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia	
	ed in particolare della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio	
	del 3 marzo 1994 (in G.U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico	
	cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico,	
	sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui	
	all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di	
	intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro	
	disciplinato dal D.Lgs.23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla	

	legge 7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del	
	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla	
	cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si	
	propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte	
	quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo,	
	comunque bisognosi, nonchè di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.	
	La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle	
	cooperative sociali e delle "ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.	
	<u>SOCI</u>	
	ART.5 - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le finalità di solidarietà sociali innanzi	
	indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto associativo nonchè	
	l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte le qualifiche, le posizioni,	
	i diritti le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni singolo socio nel rispetto sia della	
	legge 381/91 che dell'art. 10 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 460/1997:	
	Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per tempo	
	vigente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa	
	disciplina comunque applicabile "ex lege".	
	Possono essere soci persone fisiche e quando la cooperativa ha un numero di almeno 9 soci	
	anche giuridiche, purchè queste ultime nei loro statuti prevedano la promozione, il	
	potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi	

	prestati dalla società;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;	
	c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e formativo	
	determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo amministrativo. Il numero	
	di essi e le relative aliquote di appartenenza alla compagine sociale non possono superare i	
	limiti di cui agli articoli 2 in caso siano presenti soci volontari (massimo la metà dei soci) e 4	
	comma 2 in caso siano presenti persone svantaggiate (minimo il trenta per cento dei soci	
	lavoratori della cooperativa) della legge 381/91;	
	d) soci lavoratori - cooperatori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art.23 e 26 del D.Lgs.	
	C.P.S. n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni nonchè dall' art. 10 D. Lgs.	
	460/97.	
	Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro che, non	
	avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguirne gli	
	scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo allo stesso. La responsabilità dei soci	
	per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in	
	qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può essere socio della	
	cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa	
	stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo	

	specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza, sede e	
	costituzione ove trattasi di persone giuridiche;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere	
	inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria ove prevista o	
	successivamente introdotta.	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente	
	normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro sessanta	
	giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo	
	raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà	
	inefficace.	
	5bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro	
	che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	5bis.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	

	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore nè	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che	
	provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della	
	Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci Cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	5bis.2 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di prestare la	
	propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta,	
	tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art. 8	
	compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario	
	per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e	
	comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.	
	5ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5ter.1 Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5 ter, l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5ter.2 Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter, l'Organo Amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	5ter.3 La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	5ter.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 14, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	5ter.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	5ter.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	assemblea.	

	5ter.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	5ter.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	5ter.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre	
	quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:	
	a) nel caso di disinteresse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di disinteresse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo	
	economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli	
	standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà	
	essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	5ter.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve	
	verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione	
	di esclusione.	

	ART.6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di	
	ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere	
	legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità	
	della stessa.	
	ART.7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza.	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione	
	sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti patti	
	sociali in materia per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella partecipazione	
	sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità o	
	dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare la domanda di ammissione di	
	cui all'articolo cinque del presente atto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal	
	suddetto articolo. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso	
	abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i	
	requisiti di cui in precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono	
	nominare un rappresentante comune - che li rappresenti nell'esercizio dei diritti	
	amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai	
	diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), -	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:	

	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di	
	provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART.8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del Codice Civile, dall'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:	
	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti	
	per l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento	
	ai sensi dell'articolo 1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la	
	Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque	
	titolo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	
	h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere diffidato a mezzo	
	lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida	
	senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà	
	stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.	

	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di	
	vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale.	
	Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia	
	venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore	
	della società;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di	
	escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si	
	trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla	
	ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.	
	ART.9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali	
	ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano subentrare),	
	avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore	
	somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo	
	amministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al	
	detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	

	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e,	
	ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di	
	insolvenza della Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio	
	defunto.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ART.10 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna pari ad EURO 25,00 (venticinque/00) e/o comunque non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti	
	a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi	
	di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di	
	oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per gli scopi	
	sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed a norma di legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di	
	crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal	
	codice civile.	
	ART.11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e	
	nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è	

	autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 C.C., primo comma, salvo	
	in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al	
	socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una quota il cui importo superi il	
	limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	11bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 5 ter, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti scelte	
	strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e , in particolare	

	prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonchè	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese,	
	specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività	
	concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In	
	deroga al presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche,	
	della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ART.12 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</u>	
	ART.13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al	
	primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i	
	criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società.	
	Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente riportati nel	
	successivo articolo 14.	

	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti	
	leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci cooperatori,	
	assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non	
	superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile attualmente pari nel	
	massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 punti e	
	1/2 rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali	
	ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto	
	siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel	
	rispetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o	
	all'incremento di fondi di riserva straordinaria.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà	
	essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'art. 2514 cc, le riserve di qualsiasi	
	tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	<u>In caso di emissione di strumenti finanziari in quanto compatibili con la normativa</u>	
	<u>vigente gli stessi non potranno ai sensi dell'art. 2514 lett. b) essere remunerati, in</u>	

	<u>favore dei soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo</u>	
	<u>previsto per i dividendi.</u>	
	<u>RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE</u>	
	ART.14 - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio	
	mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio	
	intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla	
	Cooperativa;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il	
	corrispettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la	
	prestazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle	
	stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun	
	esercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato,	
	fissare, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da	
	riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e	
	prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e	
	distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti	
	criteri: alle giornate e ore di lavoro prestate in relazione alle specifiche mansioni attribuite ed	
	effettivamente svolte nonché alla tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa	
	soprattutto in relazione al programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto	
	comunque nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	

	ART.15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal	
	presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 giorni.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia	
	gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	ART.16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto . La	
	decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	

	della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e	
	sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni	
	successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
	del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o	
	sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno	
	essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci operatori	
	persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla	
	metà degli stessi.	

	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura	
	dell'organo amministrativo, senza indugio, nel <i>Libro delle decisioni dei soci</i> .	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un	
	Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla	
	trascrizione medesima.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.	
	ART.17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un	
	terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi	
	sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e	
	modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di	
	istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.	
	ART.18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo	
	mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato il giorno, il	
	luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE	
	LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA	
	TRATTARE:	

	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere	
	spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).	
	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di cui ai numeri	
	4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea	
	non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le	
	medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli aventi	
	diritto al voto e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene	
	firmato dal presidente e dal segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione	
	comunque sempre con scrutinio palese.	
	Nel caso di scioglimento volontario della società nonchè verificandosi una delle altre cause	
	di scioglimento previste dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2484 c.c. (ad eccezione del nr.	
	4) ovvero da disposizioni di leggi speciali o dal presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci	
	con apposita deliberazione da adottarsi nei modi, nelle forme e con le maggioranze di cui ai	
	già citati nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e con l'assistenza di Notaio,	
	stabilisce:	

	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la	
	disposizione dell'art. 2489 c.c.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio	
	dissenziante spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter	
	cod.civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di	
	controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	ART.19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento di	
	questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da	
	un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale	
	ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436,	
	2484, 2487 c.c. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni;	
	degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	

	o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono	
	i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ART.20 - La cooperativa può essere amministrata in alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, la maggioranza	
	dovrà essere costituita dai soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le	
	competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.	

	L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente	
	dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della	
	nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la	
	quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese	
	sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali,	
	un segretario che può essere un estraneo al consiglio.	
	ART.21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove,	
	purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga	
	opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata,	
	fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità,	
	qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto	
	di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e	
	sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al	
	precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento , la decisione con le relative menzioni e	
	sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART.22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia	
	ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle	
	competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo	
	meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti,	
	sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione	
	finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi	
	diritto reale, sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie	
	di atti sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e	
	licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge	

	retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle	
	scelte aziendali, agli investimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad	
	organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Il	
	consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un	
	comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il	
	tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei	
	comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	di legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella	
	relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	ART.23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la	
	rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò	
	autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato,	

	al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente	
	saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti	
	consentiti dalla legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ART.24	
	24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.	
	15, lett. b, possono eventualmente nominare, alternativamente:	
	- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.	
	25, ovvero;	
	- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 26.	
	24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste	
	dall'art. 2477 cc. commi 2° e 3° nonchè quando la cooperativa emetta in concreto strumenti	
	finanziari non partecipativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2526, ultimo comma, c.c.. Anche	
	in questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 25.	
	ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatoria o facoltativa, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per	
	legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in	
	carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del	

	termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio	
	coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da	
	assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di	
	integrazione dal sindaco più anziano.	
	25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e	
	inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione il Collegio	
	Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro	
	delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco	
	dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti dalla legge o dal	

	presente atto costitutivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato	
	Esecutivo se nominato.	
	25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale	
	deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve	
	indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali,	
	proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..	
	<u>ART. 26 – REVISORE CONTABILE</u>	
	26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del	
	collegio ai sensi degli artt. 2477 c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma	
	dell'art. 2526), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si	
	trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da	
	assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve	
	essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la	
	disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	

	ART. 27 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche	
	se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro	
	confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere	
	decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente	
	dell'ordine dei dottori commercialisti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di	
	mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta	
	del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale	
	nel cui circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo	
	irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le	
	disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo	
	dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie	
	nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere	
	approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	ART.28 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del	
	bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente	

	articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare	
	nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma	
	abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	ART.29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato	
	da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ARTICOLO 30 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno	
	o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della	
	Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote	
	effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente	
	maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgt. C.P.S. n.1577 del 1947 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive	
	modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte nonchè quelle in materia di	
	remunerazione del capitale (cfr art. 13 lett. d), di riserve indivisibili (art. 13 u.c.) e di	
	devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr art. 13 lett. b)	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ART.31 - Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla	
	Legge 27 febbraio 2004 n.47 articolo 23-sexies e successive modificazioni, l'Organo	
	Amministrativo nei modi e tempi di legge provvederà a predisporre un Regolamento che	
	stabilisca i rapporti tra la Cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e	
	precise tendenti a contrastare la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.	
	ART.32 - Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni	

43 di 43